

La questione epistemologica di fondo ¹

1. INTRODUZIONE

Accostare un tema – qualsiasi tema – dal punto di vista *epistemologico* significa e comporta, prima di tutto, guardare al suo ‘passato’ (= *da dove* deriva) e *non* al suo ‘futuro’ (= *dove* porta): le ‘conseguenze’ e le ‘implicazioni’, infatti, solitamente *non* partecipano dell’approccio epistemologico ad un tema o ad una materia di studio.

In questo *guardare alla provenienza*, tuttavia, occorre rimanere vigili rispetto a due possibili fraintendimenti:

- 1) l’*approccio epistemologico* non coincide con quello *storico* al tema stesso. Si tratta, infatti, di ‘spacchettarlo’ (operando un sostanziale *unboxing* del tema) per vedere *cosa* c’è dentro e, in base a questo, cercare di capire *quali elementi* del reale siano stati coinvolti, *quali assiomi* siano stati assunti, *quali teoremi logici* siano stati applicati;
- 2) l’*approccio epistemologico* non coincide neppure con quello *ermeneutico*, che cerca di spiegare il tema di studio illustrando elemento per elemento tutto ciò che è contenuto nel tema stesso e possa aiutare a comprenderlo.

Questo poiché l’*approccio epistemologico*, nella sua identità più profonda, riguarda il *metodo dello studio*, prescindendo in buona parte dai *contenuti* in quanto tali, per verificare *quali* contenuti e *perché* proprio essi facciano parte di un determinato tema di studio.

In questo modo, interessandosi al “metodo di studio” del tema, l’approccio epistemologico non si muove per *singoli* contenuti (come quello ermeneutico) ma per loro *macro-insiemi*, cercando d’individuare innanzitutto le *Discipline scientifiche* coinvolte e le loro eventuali *interferenze* o *sovrapposizioni*: se si tratta di Filosofia, di Storia, di Sociologia, di Teologia, ecc. così da indirizzare correttamente la ricerca alle *strutture gnoseologiche* e ai *paradigmi* di fondo² implicati nella ricerca stessa, senza fermarsi ai particolari di superficie (diverso da “superficiali”). D’altra parte: soltanto dopo aver individuato *quali Discipline* siano coinvolte ed in *quali rapporti* tra loro, si potrà lasciare il campo ai metodi e alle Teorie propri di ciascuna Disciplina, curando che tali differenti Discipline non procedano isolatamente ma si scambino con regolarità le

informazioni che possano risultare utili alle altre, senza lasciare che il *non pertinente* per una Disciplina cada nel nulla quando, invece, potrebbe mostrarsi e risultare d'interesse per qualcuna delle altre coinvolte nello stesso studio.

In questa prospettiva, pertanto: (1) non si tratterà di dedicare attenzione al *testo* del Decreto “*Tametsi*”³ in sé e per sé, (2) né alle sue *conseguenze* canonistiche (note ai matrimonialisti, ma sostanzialmente sconosciute al resto di coloro che si occupano delle tematiche matrimoniali), (3) né alle sue *premesse* sia normative che sociali e circostanziali⁴, quanto, invece, ai suoi *presupposti* a livello dogmatico e pastorale-morale. È questa, come detto, la forza dell'approccio epistemologico: quasi indipendentemente dal contenuto e dalla forma, cercare quali *strutture di fondo* tengano legati i diversi elementi, tentando pure di dare una spiegazione logica del *perché proprio questi* e non altri. Ciò costituirà un buon aiuto per uno studio ‘prospettico’ della tematica di fondo dell'intero Progetto di ricerca intitolato “Famiglia, Matrimonio, Sacramento. Recezione ed eredità del decreto *Tametsi*” al quale oggi diamo l'avvio pubblico.

2. LA QUESTIONE DI FONDO

- L'ipotesi dalla quale l'indagine parte è che, in fondo, il Decreto *Tametsi* metta in luce, in tempi molto diversi da quelli attuali (XVI sec.), uno specifico *modo* di pensare e di operare della Chiesa che, facendo fronte ad una serie di elementi circostanziali (= dilagare dei Matrimoni clandestini), ha posto le basi non solo per una condotta (pastorale) ed una Normativa giuridica, ma anche per un vero *modo di pensare* in riferimento al Matrimonio in quanto Sacramento; un modo di pensare che oggi si ritiene indubitabile ed intangibile, senza che – tuttavia – ne emergano effettivamente i concreti *presupposti* e, più ancora, le *rationes* fondamentali... rimaste tutte a Trento, mentre a noi sono giunte solo le loro *conseguenze* maggiormente operative, spesso – poi – rimodulate e variamente gestite soprattutto in termini di “forma canonica” del Matrimonio.

- La questione risulta interessante e stimolante ai nostri giorni partendo dalla consapevolezza che il Decreto *Tametsi* ha costituito un vero spartiacque nella Teoria stessa del Sacramento del Matrimonio come inteso, compreso, interpretato, dalla Chiesa cattolica: uno spartiacque che, proprio per il forte cambio di prospettiva introdotto quasi 5 secoli fa, porta oggi a potersi

chiedere in modo pertinente e fondato “come” a quei tempi esso sia *stato costruito*: in base a quali *principi e criteri*, a partire da quali *certezze e punti fermi*... tenendo conto anche di quali siano stati gli eventuali *compromessi* assunti e quali posizioni teoretiche e/o fondative siano state *scartate* in quell’occasione.

Una questione, quindi, essenzialmente “di metodo” – per questo si parte dall’approccio epistemologico – per vedere (prima) e valutare (poi) se gli stessi *principi e criteri*, le stesse *certezze e punti fermi*, gli eventuali *compromessi* e le posizioni *scartate* allora possano tracciare una via – sempre di metodo (cioè di *impostazione*) – per affrontare nell’oggi problematiche legate al Matrimonio Sacramento non meno significative ed importanti, molte delle quali poste in evidenza sia dal Sinodo straordinario dei Vescovi del 2014 che dall’Esortazione apostolica *Amoris Lætitia*, ormai 10 anni fa⁵.

- Lo stimolo, primariamente epistemologico poiché legato al “come” in quel contesto abbiano lavorato i Padri conciliari, viene dalla costruzione in qualche modo bi-polare del Decreto tridentino che alterna, in una soltanto *apparente consequenzialità* logica, posizioni dogmatiche e pastorali tra loro *opposte*, superando la difficile *logica apparente* del testo in ragione di un’altra logica più profonda ed inespressa (per noi oggi, ma evidentissima per i Padri tridentini) che, in realtà, regge in modo affatto *consequenziale* l’intero Decreto.

La questione è chiarissima dal punto di vista della struttura testuale della prima parte del Decreto, che inizia con una proposizione concessiva (= “*tametsi*”: quantunque/anche se – grammaticalmente: *protasi*), alla quale si oppone, alla fine del periodo, una non-consecutiva (= “*nihilominus*”: nondimeno/tuttavia – grammaticalmente: *apodosi*).

1. Da una parte, infatti, si ha un’*affermazione dogmatica* con tanto di ‘protezione’ attraverso l’anatema⁶; dall’altra si ha la decisione di una *condotta pastorale* di fatto *contraria* al dogma appena attestato, tuttavia in modalità soltanto “concessiva”, quasi a ‘pagare’ in modo formale il necessario tributo ad un principio sostanziale di per sé intangibile (= *consensus facit nuptias*), “sebbene” (= *tametsi*) – come si legge – non assoluto (= *nihilominus – sic!*). E proprio qui sta il fulcro di tutto: nell’opposizione tra *dogma teologico* e *Pastorale*; un’opposizione che, se posta in questi semplicistici termini, risulterebbe dirompente; un’opposizione, tuttavia, ben più complessa poiché – in realtà – ‘retta’ dall’apporto decisivo della *sottostante Morale*, cosicché non si possa affatto gestire la questione in modalità duale/contrappositoria (= dogma vs. Pastorale) ma sia necessario

mettere ben a fuoco una dinamica, in qualche modo circolare, ben più complessa tra Teologia (= dogma), Pastorale e Morale.

2. Una dinamica che, in realtà, non è nuova nell'esperienza ecclesiale – e proprio questo legittima e stimola il presente approccio epistemologico alla tematica – poiché già in *ITm* 5,11-15 ci si trova innanzi ad una struttura molto simile:

«Le vedove più giovani non accettarle, perché, quando vogliono sposarsi di nuovo, abbandonano Cristo e si attirano così un giudizio di condanna, perché infedeli al loro primo impegno. Inoltre, non avendo nulla da fare, si abituano a girare qua e là per le case e sono non soltanto oziose, ma pettegole e curiose, parlando di ciò che non conviene. Desidero quindi che le più giovani si risposino, abbiano figli, governino la loro casa, per non dare ai vostri avversari alcun motivo di biasimo. Alcune infatti si sono già perse dietro a Satana».

Una situazione, quella descritta dalla *ITm*, dove la dimensione *spirituale* e quella *morale* si confrontano sul terreno della quotidianità sollecitando una soluzione concreta, quella *pastorale*, nella quale il realismo prevale sulle idealità, con una specifica attenzione alla condotta come tale rispetto alle motivazioni (e valori, si direbbe oggi) sottostanti (= la *prima fides*). Questo, nondimeno, nella società e cultura pagana del I-II sec. d.C.; società e cultura maggiormente vicine a quelle attuali rispetto a quella “normalizzata” (seppure solo giuridicamente) riscontrabile nella successiva *societas christiana* in cui cultura-società-religione formavano un'unica realtà, tanto solida quanto monistica, sebbene spesso solo in modo formale.

Il fatto di dover impostare la questione in *modo ternario* anziché *binario*, insieme al fatto che il terzo protagonista della dinamica risulti essere in entrambi i casi la Morale, impone di dedicare un'attenzione particolare proprio ad essa. In tale prospettiva, mentre l'autore neotestamentario aveva focalizzato il proprio interesse sul fatto che «non avendo nulla da fare, si abituano a girare qua e là per le case e sono non soltanto oziose, ma pettegole e curiose, parlando di ciò che non conviene», il *Tametsi* mira invece direttamente ad un problema molto maggiore: l'*adulterio* che prende corpo con le unioni successive a quelle clandestine iniziali, secondo un malcostume che i Padri conciliari vedevano nella sua amplissima diffusione; un malcostume col quale la Chiesa non può essere connivente e, più ancora, complice, assecondando tali seconde unioni evidentemente peccaminose.

Punto nodale della questione, infatti, è il c.d. *periculum animæ*⁷ – concetto ormai ignoto ai nostri tempi – che la Chiesa – di quel tempo (*sic!*) – ritiene di dover ad ogni costo evitare in quanto contrario all'essenza stessa del Vangelo e alla sua chiamata alla salvezza eterna. È la *suprema lex* della *salus animarum* che impone alla Chiesa l'osservanza e la tutela della *ratio peccati vitandi* quale proprio criterio primordiale di azione per evitare che le condotte richieste o imposte o anche solo permesse (quindi legittimate) ai fedeli possano risultare contrarie alla loro *salus animæ*⁸. Lasciare che i fedeli liberamente contraggano unioni invalide (= l'unione successiva al Matrimonio clandestino) significherebbe esporli strutturalmente al peccato oggettivo *contra Sextum*: cosa che la Chiesa non potrà mai lasciar accadere, dovendosi a livello normativo prescindere dall'indagare sulle condizioni di coscienza delle singole persone (= *animus peccandi*) che rendano tale peccato anche *soggettivo*.

3. LA PROSPETTIVA EPISTEMOLOGICA

L'esito conseguito e normato dal Decreto *Tametsi* è certamente singolare – non meno che *paradossale*, a prima vista –, se spogliato di tutto ciò che non sia sostanziale, cosicché – dal punto di vista ecclesiale – risulta meglio *evitare* un peccato che *celebrare* un Sacramento.

Di fatto è questa la conseguenza pratica dell'imposizione *ad validitatem* della forma pubblica del Matrimonio: a partire dal *Tametsi* i Matrimoni clandestini, pur certamente validi in sé e per sé (*tametsi*), non sono (*nihilominus*) riconosciuti tali da parte della Chiesa che li dichiara “irriti”, cioè nulli, per evitare che la loro violazione attraverso una successiva unione “pubblica” – pertanto *coram Ecclesia* – costituisca una stabile e *permanente condizione di peccato grave* (= l'adulterio)⁹ dalla quale non si potrebbe recedere che attraverso la separazione dei coniugi; peccato grave, per di più, del quale la Chiesa stessa sarebbe *complice*. Innanzi a tale pericolo, tutt'altro che ipotetico nel suo sorgere, è meglio seguire la via maggiormente sicura e garantita, costituita dalla celebrazione del Matrimonio solo in forma pubblica.

Quali conseguenze è possibile trarre da questo *modo di ragionare* – poiché questa è la funzione dell'approccio epistemologico –?

Due sono gli elementi che non paiono dubitabili in proposito:

1) la decisività e *prevalenza* della *questione morale* anche su quella dogmatica (*tametsi vs. nihilominus*),

2) la coscienza che la Chiesa ha del proprio ‘potere’ di stabilire *quali* Matrimoni siano validi e *quali* no¹⁰.

Che cosa dunque – oggi come oggi – impedisce di approfondire adeguatamente l’intera tematica e prospettare soluzioni, anche diverse da quelle giunte sino a noi, ma che allo stesso tempo rispettino i principi ed i criteri che la Chiesa si è data in questa materia già dai tempi apostolici ed ha pienamente applicato a Trento?

In effetti: l’adeguata messa in luce del terzo approccio (quello *morale*) a fianco, se non pure al di sopra, di quello *teologico* e di quello *pastorale* potrebbe offrire anche oggi almeno la direzione, se non proprio la strada, sulla quale incamminarsi.

Tanto più che la materia non risulta affatto monolitica e granitica come generalmente si pretende... visto che, *in primis*, è Sacramento cattolico del Matrimonio *anche* quello delle Chiese cattoliche orientali, sebbene basato su di una Teologia del Sacramento completamente diversa da quella latina, poiché non conosce affatto l’*assistens* (cfr. Can. 1108 §1, *CIC*) ma esige il sacerdote come *minister* del Sacramento stesso (cfr. Can. 828 §1, *CCEO*), all’interno di un contesto teologico e liturgico sostanzialmente condiviso col mondo dell’Ortodossia. Un mondo che, non avendo assunto il Decreto tridentino sul Matrimonio¹¹ (da cui si fa – indebitamente – derivare la necessaria sacramentalità di ogni Matrimonio tra battezzati¹², come sancito dai Cann. 1055 §2, *CIC* e 776 §2, *CCEO*), non si pone il problema della validità o meno dei Matrimoni non sacramentali tra battezzati (= *consensus facit nuptias et benedictio sacerdotalis efficit Sacramentum*); infatti «nella Chiesa ortodossa si possono dare, in un certo senso, due livelli di validità: 1) naturale, che si riferisce al Matrimonio solo civile di due battezzati ortodossi, dunque senza il rito sacro nell’impossibilità di adire il sacerdote, che comunque permette di accostarsi ai Sacramenti; 2) sacramentale, che si acquista solo con la benedizione sacerdotale»¹³.

Proprio tale validità tuttavia, poiché permette l’accesso ai Sacramenti, ‘risolve’ la più immediata *questione morale* senza coinvolgere quella espressamente *sacramentale*, collocata ad altri livelli nella vita ecclesiale e richiedente, come pare ormai a molti, una specifica scelta di vita sotto il profilo di fede e spirituale.

In proposito non si può, inoltre, non considerare come la maggior parte del ‘peso’ – anche teoretico – che sta alla base della – presunta! – *necessaria sacramentalità* di ogni valido Matrimonio tra battezzati derivi, in realtà, dalla necessità (e volontà) ecclesiale di tutelare in campo politico-statuale l’identità tra contratto e Sacramento; un’identità, nondimeno, fruibile soltanto nei (pochi) regimi concordatari, come quello italiano, che riconoscono effetti civili al Matrimonio canonico, mentre nella gran parte del mondo le due realtà sono e permangono differenti, in una situazione non troppo dissimile da quella che per secoli (fino al 1907) ha visto il *Tametsi* applicato *solo* in poche parti d’Europa¹⁴.

© Paolo Gherrini